

Alla stipula del presente accordo di programma di livello provinciale concorrono:

1) LA PROVINCIA DI TERNI:

- per le funzioni specifiche nel settore sociale descritte dall'art. 14 della Legge n. 142/90 attinenti la promozione ed il coordinamento di attività, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale;
- per i suoi compiti primari di programmazione descritti all'art. 15 della medesima legge 142/90;
- per le sue competenze (settoriali) connesse all'istruzione secondaria di II° grado ed artistica ed alla formazione professionale, delega regionale formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, di cui alla lettera 1, art. 14, Legge 142/90;
- per le sue competenze in materia di assistenza agli alunni minorati della vista e dell'udito della scuola di ogni ordine e grado (ai sensi della legge 67/93).

2) IL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TERNI:

- in relazione alle sue competenze di legge nel territorio provinciale, in particolare per quanto previsto agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 della legge n. 104/92 e dal D.M.P.I. 9/7/92 (Accordi di programma). D.M. 122/94.

3) LE U.L.S.S DELLA CONCA TERNANA, DELL'ORVIETANO:

- in relazione alle competenze di legge in materia di prevenzione e diagnosi precoce, cura, riabilitazione e di medicina legale, in particolare per quanto previsto agli artt. 19 e 26 della legge 833/78 come modificato con D.P.R. 502/92 e D.P.R. 517/93 e dagli artt. 6, 7 e 13 della legge 104/92 e del D.P.R. 24/2/94 (G.U. 15/4/94).

4) I COMUNI DI TERNI, AMELIA, NARNI ED ORVIETO nel cui territorio esistono le istituzioni scolastiche e formative per l'integrazione post-obbligo:

- in relazione ai compiti in materia di prevenzione delle situazioni di handicap, all'assistenza, alla riabilitazione, all'integrazione sociale e alla tutela dei diritti delle persone che ne sono portatrici, trasporti;
- per le competenze in ordine all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa delle persone portatrici di handicap, all'istituzione di servizi di aiuto personale, agli interventi a favore delle persone in situazione di gravità di cui agli artt. 8, 9, 10 e 13 c. 3 della legge n. 104/92, nonché quanto previsto dalla L.R. n. 29/83:

5) IL MINISTERO DEL LAVORO, nelle sue articolazioni regionali e territoriali, in stretto raccordo con la Commissione Regionale per l'impiego:

- per tutte le competenze che gli vengono riferite dalle leggi nazionali e regionali, volte all'inserimento lavorativo delle persone con handicap.

I firmatari concordano sull'esigenza di coinvolgere, tramite consultazioni ed ogni altra forma di collaborazione nella attuazione del presente accordo e nella formulazione di altre eventuali convenzioni successive a livello provinciale o distrettuale, le seguenti formazioni sociali:

- le Associazioni rappresentative dei disabili operanti nel territorio interessato;
- le Associazioni del mondo del lavoro (sindacati, associazioni imprenditoriali, artigiane, commerciali, ecc.);
- aggregazioni di volontariato, riconosciuto sulla base della legge-quadro n. 266 dell'11/8/1991;

- cooperative sociali di cui alla L. n. 381/91.

Nella formulazione dei singoli percorsi di integrazione dell'handicappato, è prioritario e decisivo l'intervento della sua famiglia e della persona handicappata stessa nelle scelte e nelle decisioni che la riguardano direttamente. L'assunzione, anche se relativa, di responsabilità rispetto alle scelte riguardanti la propria vita costituisce infatti un fattore fondamentale nel processo di progressiva crescita in autonomia della persona handicappata.

Art. 5 FINALITA' E OBIETTIVI

I firmatari concordano che l'azione di integrazione nelle istituzioni scolastiche, formative post-obbligo e nel mondo del lavoro può essere realizzata attraverso un preciso coordinamento, a livello provinciale.

In particolare, i sottoscritti firmatari concordano di concorrere ad individuare, definire ed attuare, in accordo con l'allievo handicappato e la sua famiglia, i percorsi formativi (scolastici, lavorativi, ecc.) ritenuti necessari per rispondere alle esigenze personali, sociali e lavorative degli allievi handicappati.

Tra i possibili percorsi formativi si segnalano i seguenti:

- percorso dell'allievo in situazione di handicap per il conseguimento del diploma di qualifica o di licenza e di maturità nelle scuole secondarie di II° grado;
- percorso dell'allievo in situazione di handicap per il conseguimento di una qualifica professionale nell'ambito dell'istruzione e/o della formazione professionale;
- percorsi integrati sperimentali ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge 845/78 e dell'art. 13 della legge 104/92, intesa tra il M.P.I. e la Regione dell'Umbria per percorsi integrati;

- percorso dell'allievo in situazione di handicap finalizzato a sviluppare e qualificare le potenzialità e capacità ai fini di un inserimento lavorativo opportunamente assistito;
- percorso dell'allievo in situazione di handicap finalizzato a sviluppare e qualificare le potenzialità e capacità dell'alunno stesso in previsione di un inserimento assistito in un centro socio-riabilitativo.

Tali percorsi sono stabiliti per i singoli allievi dalle istituzioni interessate (scuola secondaria di II° grado, corsi di formazione professionale), con il concorso della sua famiglia a cui spetta il diritto-dovere della scelta e dell'allievo handicappato.

All'interno delle linee individuate, i percorsi sono identificati, definiti e verificati periodicamente con il concorso del Gruppo di Coordinamento, costituito in conformità a quanto indicato al successivo art. 12.

Art. 6 INTEGRAZIONE SCOLASTICA

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 104/92, si conviene che le modalità operative da seguire per la concreta attuazione dei percorsi per l'integrazione scolastica, sono periodicamente messe a punto e definite collegialmente dal Gruppo di Coordinamento (art. 15 comma 3 GLIP).

Tali modalità sono comunque verificate annualmente, anche alla luce dei rilievi e dei suggerimenti pervenuti dai gruppi di lavoro di cui all'art. 15 c.2 legge 104/92 dalle istituzioni scolastiche, dai servizi interessati e dalle famiglie degli allievi handicappati. Detta verifica viene effettuata entro il mese di Maggio di ogni anno scolastico, su iniziativa del medesimo Gruppo e che il Provveditore agli Studi si impegna a rendere operativi dal 1° settembre di ogni anno scolastico.

Art. 7 INTEGRAZIONE PROFESSIONALE

Al fine di garantire la realizzazione dei percorsi di Formazione Professionale di cui al precedente art. 5, anche alla luce dell'atto di indirizzo emanato dal Ministero del Lavoro, in attuazione dell'art. 17 L. 104/92, viene istituito un gruppo di lavoro provinciale composto da:

- un rappresentante dell'Amm.ne Prov.le che lo presiede;
- un rappresentante dei Comuni;
- un rappresentante della Prefettura;
- un rappresentante delle ULSS del territorio;
- un rappresentante del Provveditorato agli Studi;
- un rappresentante dell'Agenzia Regionale per l'impiego;
- un rappresentante delle Associazioni dei disabili o loro familiari;
- tre rappresentanti delle categorie imprenditoriali (artigiani, piccole e medie imprese, cooperazione);
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

Il gruppo di lavoro, sulla base dei dati riguardanti il numero di alunni con handicap che conseguono la licenza di scuola media o la maturità, predispone piani annuali di inserimento nei programmi di formazione professionale.

Art. 8 INSERIMENTO LAVORATIVO

Per il perseguimento dell'integrazione lavorativa delle persone con handicap, lo stesso gruppo di cui all'art. 7, integrato, ove occorra, da rappresentanti espressione delle diverse realtà territoriali (Comuni, Associazioni di categoria, ecc.), scelti di volta in volta, provvederà, sulla scorta dei dati relativi al numero di handicappati che concludono i corsi di formazione professionale, ad approntare piani annuali di inserimento nel mondo del lavoro.

Per questo, come per i piani di inserimento nei programmi

di formazione professionale, il gruppo, si impegnerà prioritariamente per attivare ed orientare al meglio, secondo criteri di razionalità ed efficacia, tutte le provvidenze e gli incentivi previsti dalla normativa esistente a livello regionale, nazionale e della CEE.

Le parti contraenti il presente accordo di programma si impegnano, inoltre, secondo le rispettive competenze ad attivare al più presto in forma coordinata un apposito servizio per l'inserimento lavorativo (S.I.L.H.).

Art. 9 COMPITI DEI SERVIZI DELLE U.L.S.S.

Per rendere possibile l'integrazione scolastica e sociale, realizzando i percorsi delineati agli articoli precedenti le U.L.S.S. firmatarie, tramite i propri servizi o i servizi convenzionati, si impegnano a:

- a) individuare la situazione di handicap e dichiararla nei modi previsti dal D.P.R. 24/2/94 G.U. n. 87/94 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) fornire alla famiglia copia della diagnosi funzionale che la famiglia stessa consegnerà alla scuola;
- c) prendere parte alle riunioni di verifica e valutazione, previo accordo con il Capo d'Istituto, e ritenute opportune dalla scuola per eventuali rimesse a punto del percorso d'integrazione e per la riprogrammazione dei piani di attività e del Piano Educativo Individualizzato in orario compatibile con lo svolgimento delle attività scolastiche;
- d) indicare tempi, luoghi, modalità per la consulenza ai fini del successo del percorso d'integrazione;
- e) fornire il proprio contributo scientifico, tecnico culturale finanziario e operativo alle iniziative di aggiornamento e di formazione attivate dalle parti stipulanti e aperte alla partecipazione degli operatori coinvolti nell'integrazione;
- f) costituire unità multidisciplinari anche ricorrendo a

contratti di lavoro autonomo adeguate al bacino di utenza e concordando con l'Ufficio Scolastico Provinciale, tempi, modi e luoghi delle loro prestazioni;

- g) prevedere eventuali accordi per certificazioni "univoche", concordando cioè un modulario e protocolli omogenei su tutto il territorio provinciale;
- h) assicurare la presenza dei componenti dell'unità multidisciplinare per le riunioni del G.L.I.S. in orario compatibile con lo svolgimento delle attività scolastiche per realizzare tutto quanto inerisce al profilo dinamico ed al P.E.I.;
- i) assicurare la partecipazione dei propri rappresentanti alle attività dei gruppi di lavoro di cui agli artt. 7, 8 ed i propri operatori ai progetti di Formazione Professionale e di inserimento lavorativo.

Per quanto sopra si prevede una programmazione annuale di massima per regolamentare il numero degli incontri e quanto altro necessario.

Art. 10 COMPITI DEI COMUNI FIRMATARI

Per rendere possibile l'integrazione scolastica e sociale e realizzare gli obiettivi di cui al presente accordo i Comuni firmatari, tramite i propri servizi, si impegnano a:

- a) collaborare con gli altri firmatari, nella forma e nei modi stabiliti, al successo dei percorsi e dei piani educativi per i singoli allievi handicappati;
- b) predisporre tutti gli interventi e i servizi necessari all'accesso e alla frequenza degli allievi handicappati delle istituzioni scolastiche e formative sulla base delle necessità evidenziate al momento dell'iscrizione e nelle successive formulazioni del percorso di integrazione e, in particolare del Piano Educativo Individualizzato;
- c) fornire alla scuola il personale assistenziale ritenuto

- necessario in base al Piano Educativo Individualizzato, formulato secondo il modello previsto dal percorso sopra citato ai sensi dell'art. 13 Comma 2;
- d) concordare con la scuola le eventuali attività educative svolte nell'extrascuola con altro personale per salvaguardare la continuità educativa (educatori professionisti, obiettori di coscienza);
 - e) esplicitare i compiti del personale ausiliario dipendente degli EE.LL. nei confronti delle persone handicappate in orario scolastico. Interventi particolari di assistenza vanno autorizzati con ordine di servizio dell'amministrazione di appartenenza;
 - f) assicurare l'assistenza di cui all'art. 13 - comma 3 - legge 104/92;
 - g) garantire direttamente o in convenzione con Cooperative o Ass.ni di volontariato, o con contributi diretti alla famiglia, il trasporto scolastico degli handicappati in forma gratuita, così come disposto dall'art. 28 comma 1 L. 118/71. Il personale addetto al trasporto, unitamente al personale ausiliario della scuola, deve assicurare l'accompagnamento dell'alunno con handicap sino a dentro i locali della scuola stessa: Per le scuole superiori, qualora gli alunni con handicap siano residenti in Comuni diversi da quello ove è ubicato l'Istituto, l'onere finanziario corrispondente al trasporto verrà ripartito fra i due Comuni in proporzione alla distanza chilometrica dal confine degli stessi.
 - h) predisporre un piano pluriennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali scolastici e negli edifici pubblici di competenza;
 - i) assicurare la partecipazione dei propri rappresentanti alle attività dei gruppi di lavoro di cui agli artt. 7, 8 ed i propri operatori ai progetti di Formazione Professionale e di inserimento lavorativo.
 - l) Predisporre un foglio notizie, con indicate le

procedure per la fruizione del diritto all'integrazione scolastica, da consegnare alle famiglie con bambini disabili in età di frequenza della scuola materna.

In merito al personale non docente, non dipendente dal M.P.I. si fa riferimento a quanto previsto dal loro contratto collettivo di lavoro (D.P.R. 25/5/83 n. 347 in Suppl. G.U. 20/7/83 n. 197 e per i bidelli 7/3/85 n. 588 in Suppl. G.U. 30/10/85, n. 256 con particolare riferimento alle mansioni all'assistenza per l'igiene personale, l'autonomia e la comunicazione degli alunni in situazione di handicap.

Art. 11 COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Per rendere possibile l'integrazione scolastica e realizzare gli obiettivi del presente accordo di programma, l'Amministrazione Provinciale, tramite i propri servizi, si impegna a:

- a) collaborare con gli altri firmatari, nelle forme e nei modi stabiliti, al successo dei percorsi d'integrazione e dei piani educativi individualizzati relativi ai singoli allievi;
- b) finalizzare adeguati finanziamenti per la fornitura alle scuole di propria competenza di attrezzature (ascensori, montascale, banchi speciali) sussidi didattici e ausili individuali per i minorati della vista e dell'udito di ogni ordine e grado della scuola (legge 104/92 art. n. 13 comma 1/B) e L. 67/93, nonché la formazione degli operatori e degli utenti all'uso degli stessi.
- c) predisporre interventi di informazione sulla prevenzione art. 6 c. 2 lettera A Legge 104/92;
- d) attivazione di iniziative di formazione in servizio sulle tematiche dell'handicap in compartecipazione finanziaria e organizzativa con tutte le parti contraenti e aperte alla partecipazione degli operatori

- scolastici, sanitari, socio-culturali, ecc. impegnati nell'integrazione delle persone handicappate;
- e) Provvedere alle spese per il funzionamento delle Commissioni di cui agli artt. 7 e 8, nonché del collegio di vigilanza di cui all'art. 15;
 - f) istituire uno "SPORTELLO DI ORIENTAMENTO", anche d'intesa con i distretti scolastici, aperto a tutti gli interessati, le famiglie, gli operatori, ecc., soprattutto in ordine all'eventuale prosecuzione degli studi dopo la conclusione della scuola dell'obbligo, o all'accesso alle strutture di Formazione Professionale esistenti nel territorio o alla presa di contatto con il mondo del lavoro;
 - g) privilegiare, nell'erogare contributi ed ausili a Società e Associazioni operanti nell'ambito ricreativo, culturale e sportivo quelle che di fatto coinvolgono i portatori di handicap.

Art. 12 COMPITI DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI

Nell'ambito dei compiti spettanti ai sensi della vigente normativa, il Provveditorato agli Studi si impegna ad assicurare:

- a) la presenza, nei termini stabiliti annualmente dalle leggi e dalle CC.MM. attuative, di un organico funzionale di sostegno didattico, fornito del titolo di specializzazione;
- b) nei casi che evidenzino particolari esigenze riconosciute dal G.L.H. di cui alla C.M. 227/75 sulla base della diagnosi funzionale e, ove possibile, del profilo dinamico funzionale, la deroga del rapporto medio 1/4;
- c) il sostegno alle sperimentazioni ex artt. 2-3 D.P.R. 419/74 e legge 104/92, art. 13 c. I e 5;
- d) il finanziamento per gli ausili didattici specifici;
- e) il funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'art.

15 c. 1-2 legge 104/92;

- f) l'organizzazione dei corsi di specializzazione rivolti al personale della scuola secondaria di II° grado;
- g) l'organizzazione di momenti di aggiornamento e ulteriore qualificazione del personale docente impegnato nei percorsi di integrazione scolastica;
- h) la corresponsione del premio incentivante al personale ausiliario dipendente dall'Amministrazione scolastica che cura l'assistenza igienica degli alunni in situazione di handicap;
- i) la partecipazione dei propri rappresentanti alle attività dei gruppi di lavoro di cui agli artt. 6 e 7.
- l) l'invio, entro il mese di dicembre di ogni anno, di una comunicazione alle famiglie con figli disabili, per la presentazione alla scuola, entro il 28 Febbraio successivo, del certificato medico o della diagnosi funzionale rilasciati dalla USL di competenza.

Art. 13 CENTRO DI DOCUMENTAZIONE

Le parti si impegnano a garantire il funzionamento di un centro di documentazione ed un osservatorio provinciale sull'integrazione scolastica e sociale, collegato in rete tra le parti contraenti ed altre agenzie operanti nel campo dell'handicap.

Il centro di documentazione raccoglierà materiale bibliografico, dati, ausili e sussidi anche al fine di offrire consulenze gratuite e possibili sostegni alle iniziative delle istituzioni scolastiche, alle famiglie, agli insegnanti. Svolgerà inoltre ricerche, studi ed organizzerà seminari, dibattiti, ecc..

Entro il termine di 6 mesi, dalla firma dell'accordo di programma le parti si impegnano a concordare tempi e modalità per l'attivazione del centro di documentazione per il superamento dell'handicap.

Art. 14 IMPEGNI FINANZIARI

In attuazione del presente accordo, ciascun Ente firmatario, si impegna a stanziare annualmente nel proprio bilancio preventivo ed in quello pluriennale, le somme corrispondenti per garantire l'attuazione degli obblighi assunti indicando in un apposito prospetto i corrispondenti capitoli di bilancio e l'organo che provvederà alla formazione degli atti amministrativi conseguenti.

Il prospetto verrà consegnato a tutte le altre parti firmatarie ed ai gruppi di lavoro di cui agli artt. 6, 7, 8.

Art. 15 COLLEGIO DI VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 27 della legge 8/6/90 n. 142 è costituito il Collegio di vigilanza sull'esecuzione del presente accordo di programma composto da un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale, che lo presiede, da un delegato del Prefetto, da un rappresentante dei Comuni ed un rappresentante delle ULSS. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Collegio di vigilanza, si avvale dei gruppi di lavoro di cui ai precedenti artt. 6, 7, 8. Ad esso sono conferiti i più ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione dell'accordo, nonché poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti.



Prefettura di Gorizia

Prot. 90.1/571/95-Gab.

Gorizia, 11 aprile 1995

Allegati: uno

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Segretariato Generale -
Dipartimento della Funzione Pubblica
e Affari Regionali

R O M A

AL MINISTERO DELL'INTERNO

- Gabinetto -
- Direzione Generale dei Servizi Civili -

R O M A

AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- Gabinetto -
- Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione -

R O M A

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE
FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE

OGGETTO: Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione - riunione
dell'11 aprile 1995.

Verifica dello stato di attuazione a livello provinciale delle
iniziative previste dalla legge-quadro 5.2.1992, n. 104, per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate.

Nella riunione del Comitato Provinciale della Pubblica
Amministrazione, che ha avuto luogo in data odierna, è stata esaminata
la problematica indicata in oggetto.

Le questioni emerse risultano dal verbale che si allega in copia.

IL PREFETTO
(De Martini)



Prefettura di Gorizia

COMITATO PROVINCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

RIUNIONE DELL'11 APRILE 1995 ORE 10.30

Dott. Francesco DE MATTEIS	- Prefetto
Prof. Ugo MANNINI	- Provveditore agli Studi
Prof. Giuseppe DI VITO	- Vice Provveditore agli Studi
Rag. Celestina POZZAR	- Direttore della Ragioneria Prov.le Stato
Dott.ssa Miranda MUCELLI BUCCI	- Direttore Provinciale del Tesoro
Sig. Rino BERNOBINI	- Capo dell'Ispettorato Prov.le del Lavoro Reggente
Sig.ra Elsa GASPARI	- per il Direttore dell'Ufficio Prov.le del Lavoro
Sig. Cesare OBLACH	- Assessore - per il Presidente dell'Amministrazione Prov.le
Sig.ra Annamaria ORLANDO	- Assistente Sociale dell'Amministrazione Prov.le
Sig.ra Maria Maddalena FRANCIOSO	- Assessore - per il Sindaco del Comune di Gorizia
Sig. Gianlauro IURETICH	- Dirigente del Comune di Gorizia
Sig.ra Maria Luisa GRECH	- per il Sindaco del Comune di Cormons
Sig. Luigi COSULICH	- Assessore all'Assistenza e Sanità - per il Sindaco del Comune di Gradisca d'Isonzo
Sig. Franco MINIUSSI	- Assessore - per il Sindaco del Comune di Ronchi dei Legionari
Sig. Mauro BERTOINA	- Assessore ai Servizi Sociali - per il Sindaco del Comune di Monfalcone
Sig. Enzo OLIVOTTO	- per il Sindaco del Comune di Grado
Dott. Emilio GONDONO	- per il Direttore dell'Azienda Sanitaria n. 2 "Isontina"
Dott. Davide FURLANIS	- per il Direttore dell'Azienda Sanitaria n. 2 "Isontina"
Dott. Antonio SPOLDI	- Capo di Gabinetto
Sig.ra Maria Gabriella BALOS	- Segretaria Verbalizzante

ARGOMENTO TRATTATO: Verifica dello stato di attuazione a livello provinciale delle iniziative previste dalla legge-quadro 5.2.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Il Prefetto introduce la discussione, richiamando la circolare del Ministero dell'Interno -Direzione Generale dei Servizi Civili- n. 4/95 del 20 febbraio scorso, con la quale si dispone l'attivazione del Comitato Provinciale per la pubblica amministrazione, ai fini di verificare lo stato di attuazione, a livello provinciale, degli accordi di programma previsti dall'art. 13 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e di svolgere in proposito opera di raccordo degli organismi interessati, affinché il suddetto utile strumento "volto a promuovere una piena integrazione scolastica delle persone handicappate possa trovare più ampia applicazione".

A tale riguardo, il Provveditore agli Studi, pur lamentando la mancanza di una normativa a livello regionale che coordini gli interventi previsti dalla legge quadro, sottolinea l'alto livello di collaborazione che il Provveditorato agli Studi intrattiene con l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" e con il Consorzio Provinciale di Assistenza e Riabilitazione (C.P.A.R.), rispettivamente competenti per l'aspetto sanitario e quello socio-assistenziale, in attesa della stipulazione di un accordo di programma, che permetta di superare l'attuale fase di transizione, a conclusione delle conferenze di servizio nel frattempo indette dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e dai gruppi di lavoro sinora costituiti.

Viene evidenziato, peraltro, che il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali si presenta assai complesso, sussistendo in ciascuna provincia di questa regione realtà notevolmente differenziate riguardo agli enti deputati ad effettuare interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata.

L'assessore del Comune di Gorizia richiama l'attenzione sulla necessità che, nell'ambito dell'accordo di programma, siano esattamente definiti gli interventi di competenza dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "ISONTINA" rispetto a quelli del Consorzio Provinciale di Assistenza e Riabilitazione (C.P.A.R.), allo scopo di evitare che in una materia tanto delicata si innestino conflitti che si rifletterebbero negativamente sulla qualità dei servizi resi. Al riguardo, nel far presente che la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha in itinere due leggi da emanare in materia, sottolinea che assume una valenza decisiva il nuovo assetto che nella predetta sede legislativa verrà dato al Consorzio in argomento.

Sottolinea, poi, il ruolo che il Consorzio stesso ha sempre rivestito in questa provincia nel campo dell'assistenza all'handicap, rilevando che solo recentemente si è pervenuti a differenziarne i compiti in senso socio-assistenziale rispetto a quelli dell'Azienda, limitati al solo aspetto sanitario.

L'assessore ai servizi sociali del Comune di Monfalcone, nel prendere atto con soddisfazione dell'intervento del Prefetto in materia, che potrebbe rivelarsi decisivo per scongiurare il rischio di depotenziamento dei servizi a favore delle persone handicappate, operanti in questa provincia, rileva che, in tale fase, pare opportuna la convocazione in Prefettura di un'ulteriore riunione ristretta tra l'Amministrazione Provinciale, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina", il C.P.A.R., il Provveditorato agli Studi e il Comune di Gorizia, quest'ultimo in rappresentanza anche degli altri Comuni facenti parte dei sei ambiti socio-assistenziali localmente esistenti, al fine di delineare la posizione da assumere, a livello provinciale, nei confronti di un accordo di programma valido per tutti gli Enti operanti sul territorio, il cui schema è stato redatto dall'Amministrazione Regionale.

Il Prefetto conclude, quindi, l'incontro, assicurando che provvederà ad indire quanto prima la riunione proposta al fine di rappresentare alla Regione quanto emergerà dalla medesima, per il tramite del Commissario del Governo.

La seduta ha avuto termine alle ore 12.00.

IL SEGRETARIO-VERBALIZZANTE

(Balos)
Balos

IL PREFETTO-PRESIDENTE
(De Matteis)

De Matteis